

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Spray Dry Spa - Pratica ARPAE n.31626/2019 - Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-73203 del 29/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 – Spray Dry Spa – Pratica ARPAE n.31626/2019 – Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- E. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- F. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- G. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- H. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".
- I. le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- J. la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

PREMESSO CHE:

- K. la ditta Spray Dry S.p.A., con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L'autorizzazione ha validità sino al 09/08/2029;
- L. la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 in data 05/11/2019, assunta agli atti con prot. ARPAE n.170545 finalizzata all'inserimento di un nuovo codice rifiuto (CER 10.12.08 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

(sottoposti a trattamento termico”) nelle attività di recupero già svolte all’interno del sito produttivo e alla ridefinizione dei box di stoccaggio dei rifiuti per inserimento box dedicato al nuovo codice CER, senza variazione dei volumi di stoccaggio massimi istantanei dei rifiuti già autorizzati;

- M. In data 03/03/2021 Spray Dry spa con sede legale e impianto in Via Emilia Romagna n.15, in Comune di Sassuolo (MO) ha presentato istanza assunta agli atti di ARPAE con prot. n.33706/2021, per ottenere la modifica dell’autorizzazione unica relativa all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/06;
- N. La modifica proposta consiste in:
- Installazione di un impianto di cogenerazione realizzato con nr 2 motori da 1560 kW cadauno in sostituzione dei 3 motori endotermici ad oggi in uso per la movimentazione meccanica dei mulini di macinazione delle materie prime.
- Sostituzione dei mulini nr 46 e 47 con due mulini continui di nuova generazione modulari (ciascuno composto da nr 3 moduli) che verranno collocati a fianco dei mulini nr 44 e 45 al fine di creare un unico reparto macinazione ottimizzando il layout produttivo della fabbrica.
- Eliminazione dei punti di emissione nr 13 e 14. Si intende effettuare alcune variazioni in merito ai punti di emissione esistenti senza apportare variazioni significative rispetto alla situazione attuale (flusso di massa complessivo di inquinanti invariato).
- O. le modifiche proposte non vanno ad incrementare i quantitativi di rifiuti trattati presso l’impianto; il nuovo codice rifiuto in ingresso (EER 101208) viene trattato nel macinatore a secco recentemente installato;
- P. l’attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione a umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate", in conformità con quanto definito dal DM.05/02/98;
- Q. dall’attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- R. con nota PG/2019/17505 del 13.11.2019 la scrivente Amministrazione ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall’art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L., ATERSIR, e l’interessato e che nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi;
- S. la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona e alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l’interessato, si è riunita il 18/05/2021, ed erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC e ST) e la Ditta; in quella sede è stato acquisito il parere positivo del Comune di Sassuolo e di Hera spa;
- T. in data 18/06/2020 (PG/2019/88033) sono state richieste alla Ditta integrazioni al fine di verificare che le attività di recupero che comportano la produzione di End of Waste siano effettuate in conformità alle condizioni di cui all’art.6 paragrafo 1 della direttiva 98/2008/CE (recepite all’art 184-ter comma 1) ed ai criteri specifici di cui all’art 184-ter comma 3 del vigente d.lgs 152/2006 e s.m.;

- U. la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ditta, assunta al prot. della scrivente con n. 135454 del 22/09/2020 e le successive integrazioni volontarie prot. n. 145981/2020 e volta a fornire gli approfondimenti necessari in materia di EoW è stata ritenuta esaustiva da parte di ARPAE
- V. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n.170545/2019, n.135454/2020, n. 145981/2020, n. 33706/2021, e n. 82649/2021;
- W. per motivi di efficienza ed efficacia ARPAE, in qualità di amministrazione procedente ha riunito i procedimenti relativi alle modifiche richieste alla vigente Autorizzazione unica Art.208 D.Lgs 152/06, procedendo al rilascio di un unico atto di modifica dell'Autorizzazione vigente.

PRESO ATTO:

- X. delle note PG/2020/10387 e PG/2020/83845 e PG/2021/94612 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Y. della nota, trasmessa nell'impossibilità di presenziare alla seduta, da parte dei Vigili del Fuoco di Modena, assunta al prot. ARPAE n. 78687/2021 del 18/05/2021;
- Z. delle note prot. 81566/2021 e 97684/2021 trasmesse dalla ditta in merito all'ottemperanza di quanto disposto dal DPR 151/2011;
- AA. che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dal giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della documentazione antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Spray Dry spa circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), in atti al prot. ARPAE n. 100007/2021, richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;

CONSIDERATO:

- BB. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 e 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
- CC. che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;
- DD. che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

- EE. che all'interno dell'impianto vengono effettuate le stesse lavorazioni a partire da **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16604/2017;
- FF. la società proponente risulta proprietaria delle aree interessate dalla presente autorizzazione;
- GG. le modifiche proposte non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono confermate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**:
121.500 t/a x 12 €/t = **1.458.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
per un importo complessivo pari a 1.458.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

- HH. di poter autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 12.6 e 7.3 dell'All. 1, suball.1);
- II. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, e dei pareri/contributi citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

- JJ. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- KK. la D.G.R. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- LL. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- MM. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- NN. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- OO. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- PP. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06, la ditta Spray Dry Spa con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi esistente, nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15 alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 n. DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019, come precisato ai successivi punti 10 e 11;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Nulla osta acustico

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato EoW”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Allegato Scarichi idrici – Regolamentazione degli scarichi delle acque reflue”
 - “Allegato Rumore”
 - “Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021”
4. di stabilire che
 - a) Nella gestione dell'impianto devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri.
 - b) Deve essere garantita nel tempo l'impermeabilità della pavimentazione sia in argilla (che deve sempre avere spessore minimo di un metro), sia in cemento presente nell'impianto, nonché la tenuta ed impermeabilità del sistema fognario adibito alla raccolta di eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio.
 - c) L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione su tutto il proprio perimetro.
 - d) Entro 30 giorni dalla data di eventuale cessazione dell'attività, Spray Dry S.p.A. deve presentare all'autorità competente, ARPAE ed al Comune di Sassuolo un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
5. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo

esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

6. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
7. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 40139 Bologna, è pari a **1.458.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - d) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
8. Di stabilire che prima della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione in progetto (installazione degli impianti di cogenerazione e modifiche del layout interno), la ditta dovrà trasmettere ad ARPAE asseverazione di ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR 151/2011;
9. Di stabilire che entro 15 giorni dal loro ottenimento, i rinnovi, le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e/o i verbali di accertamento, completi della eventuale relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere inviati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
10. Di stabilire che fino alla messa a regime delle emissioni modificate n.5 e 6, l'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SPRAY DRY Spa, con impianto ubicato nel comune di Sassuolo, Via Emilia-Romagna n.15, dovrà essere condotto nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nell'allegato Emissioni della determinazione DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019;

11. Di stabilire che dalla messa a regime delle emissioni modificate n.5 e 6, la DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019 è da considerarsi decaduta;
12. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento** è confermata **sino al giorno 09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
13. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
15. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
17. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Spray Dry SpA svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica.

Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

L'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie e feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate", in conformità al D.M. 05/02/98.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza il proponente ha richiesto:

1. l'inserimento di un nuovo codice rifiuto (CER 10.12.08 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico") nelle attività di recupero già svolte all'interno del sito produttivo;
2. la ridefinizione dei box di stoccaggio dei rifiuti per inserimento box dedicato al nuovo codice CER, senza variazione dei volumi di stoccaggio massimi istantanei dei rifiuti già autorizzati.

Le modifiche proposte non vanno ad incrementare i quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto; il nuovo codice rifiuto in ingresso (EER 101208) viene trattato nel macinatore a secco recentemente installato.

Il nuovo layout degli stoccaggi è rappresentato nella planimetria denominata "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021".

All'interno dell'impianto è previsto lo spostamento dello stoccaggio del rifiuto EER 101201 in un nuovo box appositamente predisposto e lo stoccaggio del rifiuto EER 101208 nel box che in questo modo si rende disponibile.

Il materiale in ingresso (CER 10.12.08) viene consegnato sfuso all'interno di cassoni scarrabili e stoccato in cumuli all'interno su pavimentazione impermeabile nel box di capacità pari a 50 mc per una quantità massima istantanea di circa 60 ton. Il materiale verrà prelevato mediante pala meccanica e conferito all'interno di un impianto di macinazione a secco già autorizzato e collegato al punto di emissione in atmosfera E17. Il materiale ottenuto è quindi inserito all'interno della ricetta per la produzione di impasto atomizzato.

Il quantitativo di scarto ceramico cotto identificato con il CER 10.12.08 che si richiede è pari a 10.000 ton/anno.

Per non aumentare il quantitativo totale di rifiuti autorizzati pari a 121.500 ton/anno, è proposta una rimodulazione dei quantitativi autorizzati sugli altri EER:

- Riduzione del quantitativo di CER 080202 da 35.000 a 30.000 ton/anno.
- Riduzione del quantitativo di CER 101201 da 30.000 a 25.000 ton/anno.

Il CER 101208 rientra all'interno della tipologia 7.3 del DM 05/02/1998, proviene da aziende di cui al punto 7.3.1 e coerentemente con quanto previsto al punto 7.3.3 lettera a) "Macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]", il rifiuto ceramico verrà prelevato dal box di stoccaggio, macinato, stoccato e miscelato insieme ad altre materie prime per l'ottenimento di "Prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate" di cui al punto 7.3.4 lettera a).

L'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.3 e 12.6 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

Per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

Per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Spray Dry Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche"

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. Le aree adibite alla miscelazione dei rifiuti solidi in ingresso all'impianto devono essere delimitate mediante apposita segnaletica.
3. Lo stoccaggio dei fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice europeo 080202) deve essere confinato all'interno di apposito box.
4. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/0 2 /98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)
			t	mc	t/a
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)	360	200	30.000

12.6

	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)	90	50	4.500	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)	45	45	1.000	
	08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	117	117	22.000	
	10 12 03	Polveri e particolato	cumuli	80	50	15.000
			big bags	192	120	
	10 12 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)	75	50	14.000	
7.3	10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	100	50	25.000	
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	60	50	10.000	
TOTALE			1.119	732	121.500	

§l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

5. Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) dei rifiuti riferiti alla tipologia 12.6 [080202] [080203] [101203] [101299] e 7.3 [101201] [101208] del DM.05/02/1998

- a) Per i rifiuti identificati con i codici EER **080202**, **080203**, **101203** e **101299** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 12.6 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.):

i rifiuti in ingresso devono:

1. essere costituiti da fanghi filtropressati, fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato, fanghi liquidi, sospensioni acquose, rottami ceramici crudi;
2. provenire dall'industria ceramica. Qualora il rifiuto provenga da un centro di stoccaggio intermedio (operazione R13, allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), Spray Dry S.p.A. deve acquisire anche copia del formulario di identificazione relativo al conferimento del rifiuto medesimo dal produttore al predetto centro di stoccaggio;
3. avere le seguenti caratteristiche: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B2O3 <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;

- b) Per i rifiuti identificati con il codice EER **101201** e **101208** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):

i rifiuti in ingresso devono

1. essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
2. provenire dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;

3. avere le seguenti caratteristiche: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
- c) per i rifiuti **080202**, **101201**, **101203** e **101299** la miscelazione di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata "MISCELA" nell'elaborato grafico "**Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021**", dotata di pavimentazione in argilla di spessore minimo un metro, impermeabile, così come attestato nel certificato di collaudo a firma di geologo iscritto al competente Ordine Professionale, acquisito dalla Provincia di Modena con prot. n. 87378/8.8.4. del 22/09/2009.
- d) per il rifiuto **080203** è consentito l'inserimento negli impasti ceramici in fase di macinazione di materie prime e/o EoW;
- e) per il rifiuto **101208** è consentita la macinazione all'interno dell'impianto a secco esistente (collegato al punto di emissione in atmosfera E17) e il successivo stoccaggio in silos e inserimento in linea durante la fase di caricamento dei mulini di macinazione a umido.
6. I rifiuti di cui all'articolo 5) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati nell' allegato:
- Allegato EOW;
7. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
8. Ogni lotto di prodotto, considerato come un QUANTITATIVO MASSIMO PARI A 20.000 TONNELLATE di una delle tipologie di impasto ceramico prodotto con l'utilizzo dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione in condizioni operative uniformi, in un periodo di tempo comunque non superiore a 7 GIORNI, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
9. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dall'allegato EoW al presente atto; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 7.
10. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento (solo per le verifiche analitiche semestrali previste nell'allegato EoW), che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
11. I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
12. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nell'allegato EoW deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE prot. 113846/2020 e prot. 114657/2021 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e

dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.

13. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021".
14. I rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controlli di conformità, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità", e dovranno essere nettamente separati dai rifiuti in attesa di trattamento.
15. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati nell'allegato EOW al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
16. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).
17. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "*Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021*"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili, secondo le seguenti modalità di messa in riserva:
 - a) fanghi filtropressati (EER 080202): all'interno del capannone, in cumulo, su pavimentazione in cemento impermeabile;
 - b) fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (EER 080202): all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box dotato di pavimentazione in argilla;
 - c) fanghi liquidi (EER 080202): in n. 2 cisterne in resina chiuse fuori terra, di capacità pari a 25 mc cadauno, dotate di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella delle cisterne stesse, collocate nell'area cortiliva;
 - d) sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (EER 080203): in n.1 cisterna chiusa in resina fuori terra, di capacità pari a 130 mc, dotata di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella della cisterna stessa, collocata nell'area cortiliva;
 - e) rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (EER 101299): al coperto all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in argilla;
 - f) polveri e particolato (EER 101203):
 1. all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in cemento armato;
 2. in area cortiliva esterna, sul lato nord dello stabilimento a ridosso del capannone, raccolti in big-bags movimentati su pallet e dotato di cappuccio termoretraibile protettivo per lo sversamento e il contatto diretto con agenti atmosferici (vento e pioggia);
 - g) rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (EER 101201) e gli scarti sottoposti a trattamento termico (EER 101208): al coperto all'interno del capannone, nei cumuli localizzati nell'elaborato grafico "*Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021*"

17. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER del rifiuto ivi stoccato.
18. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche degli stessi ed essere provvisti di sistema di chiusura, accessorio e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
19. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
20. Le cisterne fuori terra utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui ai codici europei 080202 e 080203 devono sempre avere un volume residuo di sicurezza pari al 10%.
21. I bacini di contenimento, collocati nell'area cortiliva a servizio delle cisterne adibite a stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono essere mantenuti liberi dalla eventuale presenza di acqua a seguito di eventi meteorici eccezionali.
22. I rifiuti di cui al codice europeo 101203 preliminarmente alla movimentazione (operazioni di scarico e carico) devono essere sottoposti a bagnatura al fine di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente.
23. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva degli stessi, nonché pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento, inoltre, deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Codici EER del rifiuto: 101201, 101208 e 080202, 080203, 101203 e 101299

Processo di recupero - R5 tipologia 7.3 e 12.6 DM.05/02/1998

Nome prodotto EoW - Impasto ceramico

Utilizzo dell'EoW - Industria Ceramica

- CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui ai successivi punti 2), 3) e 4), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codici **EER 101201 e 101208** con le seguenti caratteristiche:
 - costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
 - provenienti dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
 - aventi le seguenti caratteristiche: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
 - b) codici **EER 080202, 080203, 101203 e 101299** con le seguenti caratteristiche:
 - costituiti da fanghi filtropressati, fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato, fanghi liquidi, sospensioni acquose, rottami ceramici crudi;
 - provenienti dall'industria ceramica. Qualora il rifiuto provenga da un centro di stoccaggio intermedio (operazione R13, allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), Spray Dry S.p.A. deve acquisire anche copia del formulario di identificazione relativo al conferimento del rifiuto medesimo dal produttore al predetto centro di stoccaggio;
 - aventi le seguenti caratteristiche: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B2O3 <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;
- 2) L'attività di recupero [R5] per i rifiuti **080202, 101201, 101203 e 101299** consiste nella preparazione e miscelazione, da effettuare esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata denominata "MISCELA" nell'elaborato grafico "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out – 24/05/2021", dotata di pavimentazione in argilla di spessore minimo un metro, impermeabile, così come attestato nel certificato di collaudo a firma di geologo iscritto al competente Ordine Professionale, acquisito dalla Provincia di Modena con prot. n. 87378/8.8.4. del 22/09/2009 e nell'inserimento negli impasti ceramici
- 3) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **080203** consiste nell'inserimento negli impasti ceramici in fase di macinazione di materie prime e/o EoW;
- 4) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **101208** consiste nella macinazione all'interno dell'impianto a secco esistente (collegato al punto di emissione in atmosfera E17) e il successivo stoccaggio in silos e inserimento in linea durante la fase di caricamento dei mulini di macinazione a umido.
- 5) Le caratteristiche tecniche del prodotto derivante dal processo di produzione di cui ai punti 2), 3), 4) (**punto 7.3.4 a) e 12.6.4 b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate) in assenza di una normativa tecnica di riferimento, sono definite nell'apposita sezione delle schede tecniche di prodotto dell'azienda (Parametri specifici end of waste: carico di rottura, umidità, residuo a 10000 maglie, ritiro, assorbimento) le quali costituiscono il riferimento per le interazioni commerciali con i clienti. Le schede tecniche relative ai prodotti

contenenti rifiuti recuperati devono essere detenute presso l'impianto e mantenute a disposizione dell'autorità di controllo.

- 6) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente ad industrie ceramiche per la produzione di piastrelle ceramiche. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 7) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 5) deve avvenire attraverso verifiche analitiche dei parametri EoW indicati nelle schede tecniche con cadenza stabilita all'interno delle procedure aziendali (procedura P32 verifiche su prodotto finito). Con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata una verifica analitica dei parametri EoW indicati nelle schede tecniche di ogni prodotto i cui esiti e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW _____, prodotto nel periodo _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SPRAY DRY SPA, che svolge attività di produzione di impasti ceramici con recupero di rifiuti, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), V. Emilia Romagna n. 15.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/2006, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 03/03/2021, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione di emissioni diffuse in atmosfera generate dalla ricezione, movimentazione e consegna delle argille utilizzate per produrre "impasti ceramici";
- la continuazione delle emissioni convogliate in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

2	Nastri tramogge silos
3	Nastri tramogge elevatore
9	Impianto di atomizzazione
10	Pulizia pneumatica
12	Silos nastri insacatrici
15	Alimentazione carico e scarico ATM 1 e 2, sili stoccaggio, carico mulini
16	Silos e nastri carico camion
17	Macinazione a secco

Le modifiche introdotte consistono in:

- installazione di due nuovi motori endotermici per produzione di energia elettrica (cogeneratori), eliminando tre motori endotermici esistenti (modifica emissioni n. 5 e 6)
- sostituzione di due mulini continui esistenti (nn.46 e 47) con due nuovi, ricollocati a fianco di altri due mulini continui (nn.44 e 45);
- eliminazione di due punti di emissione n. 13 (macinazione e trasporto argilla) e n. 14 (nastri trasportatori mulino in continuo);
- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
18	Cogeneratore emergenza 1
19	Cogeneratore emergenza 2

- il seguente consumo di materie prime:

- sabbie	62.000 t/anno
- feldspati	75.000 t/anno
- argille	88.000 t/anno
- rifiuti (Fanghi ceramici acquosi filtropressati e liquidi, Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici, Polveri e particolato, Rottami ceramici crudi con o senza smalto, Residui di miscela di preparazione non sottoposti e trattamento termico) 121.500 t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/05/2021 ha espresso parere favorevole al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/06, alle condizioni riportate nel verbale prot. n. 102934 del 1/7/2021.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n. 94612 del 16/06/2021 ha prodotto contributo istruttorio, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SPRAY DRY SPA con impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Emilia Romagna n. 15, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

EMISSIONI DIFFUSE

Fase produttiva	Prescrizioni Tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse
Preparazione e produzione - scarico mezzi materie prime e materiali per il recupero - cernita - miscelazione - macinazione - atomizzazione	Tutte le operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.
Trasporto carico scarico	Tutte le operazioni di prelievo delle materie prime dai cumuli, trasporto, trasferimento in tramoggia di carico camion devono essere confinate in ambienti chiusi o dotati di sistemi di captazione e abbattimento polveri. Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale da trasportare (atomizzato). I mezzi di trasporto devono essere mantenuti parzialmente coperti.
Stoccaggio	Tutte le principali operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi. Lo stoccaggio di argille deve avvenire esclusivamente in ambienti confinati. Lo stoccaggio di sabbie e feldspati può avvenire sotto tettoia solo in modo occasionale.

	Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale stoccato sotto tettoia.
Transito mezzi su strade e piste di cantiere	<p>I camion per il trasporto di materiale polverulento devono essere coperti.</p> <p>La velocità di percorrenza all'interno dell'area deve essere ridotta.</p> <p>Le vie di transito devono essere mantenute umide al fine di limitare la diffusione di polveri.</p> <p>Deve essere eseguita regolarmente la pulizia dei piazzali e della strada di accesso.</p> <p>Deve essere eseguito il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto.</p>

EMISSIONI CONVOGLIATE

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - NASTRI TRAMOGGE SILOS

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - NASTRI TRAMOGGE ELEVATORE

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - ATOMIZZATORE N. 1 E COGENERAZIONE (Essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (*)

portata massima	110000	Nm3/h
altezza minima del camino	30	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	mg/Nmc
Polveri totali	24	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	200	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	600	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ATOMIZZATORE N. 2 E COGENERAZIONE (essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (*)

portata massima	110000	Nm3/h
altezza minima del camino	30	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	mg/Nmc
Polveri totali	24	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	200	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	600	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - IMPIANTO DI ATOMIZZAZIONE (essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)

portata massima	36000	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	mg/Nmc
Polveri totali	29,4	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - PULIZIA PNEUMATICA

portata massima	1800	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - SILOS NASTRI INSACCATRICI

portata massima	18500	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	22	mg/Nmc
Silice libera cristallina	5	mg/Nmc (***)

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - ALIMENTAZIONE CARICO E SCARICO ATM 1 E 2, SILI STOCCAGGIO, CARICO MULINI

portata massima	38000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	22	mg/Nmc
----------------	----	--------

Silice libera cristallina 5 mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - SILOS E NASTRI CARICO CAMION

portata massima 68000 Nm3/h
 altezza minima del camino 15 m
 durata 10 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 24 mg/Nmc
 Silice libera cristallina 5 mg/Nmc (***)

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – MACINAZIONE A SECCO

portata massima 13000 Nm3/h
 altezza minima del camino 14 m
 durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 30 mg/Nmc
 Silice libera cristallina 5 mg/Nmc (***)

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – COGENERAZIONE EMERGENZA 1
 (motore alimentato a gas naturale, PTN 1560 kW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – COGENERAZIONE EMERGENZA 2
 (motore alimentato a gas naturale, PTN 1560 kW)

() Negli atomizzatori sono immessi calore e prodotti della combustione di 2 motori endotermici alimentati a gas naturale di Potenza termica di 1560 kW cad. utilizzati per produrre Energia Elettrica in cogenerazione. I motori possono essere attivati esclusivamente in concomitanza con l'impiego degli atomizzatori, cioè con emissioni convogliate all'interno degli essiccatoi a spruzzo citati. L'esercizio di impianti con emissione in atmosfera autonoma è sottoposto a preventiva autorizzazione.*

*(**) I limiti di emissione di SOx si considerano automaticamente rispettati.*

*(***) Silice libera cristallina. Limite applicato nel caso in cui sia superato il flusso di massa di ≥ 25 g/h di silice libera cristallina complessiva di stabilimento, rilevato a monte degli impianti di abbattimento.*

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

Uso di SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni**.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 5 e 6** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

I depuratori posti a presidio di impianti produttivi funzionanti in continuo (es: forni e/o atomizzatori) devono essere dotati di registratore in continuo dei parametri di funzionalità dell'impianto di abbattimento, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari;
- Le registrazioni devono essere datate e tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
 (riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ▣ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ▣ metodi normati e/o ufficiali
- ▣ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); ● UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 14789:2017 (*); ● ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 13284-1:2017 (*); ● UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ● ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)

Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14385:2004 (*); • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; • US EPA Method 29
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Trimestrale per le emissioni n. 5 (portata, polveri, piombo, ossidi di azoto e monossido di carbonio), 6 (portata, polveri, piombo, ossidi di azoto e monossido di carbonio) e 9 (portata, polveri, piombo e ossidi di azoto);
- Semestrale per le emissioni n. 2, 3, 10, 12, 15, 16 e 17.
- Annuale per Silice libera cristallina per tutte le emissioni. (***)

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

ALLEGATO SCARICHI IDRICI

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06) Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Spray Dry S.p.A. svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica. Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime; anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.


Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a) le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Dallari Sassuolo;
- b) le acque meteoriche ricadenti sui tetti e le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale vengono accumulate e riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Lo scarico in pubblica fognatura di dette acque è costituito dall'esubero rispetto all'utilizzo in produzione e dalle piogge eccedenti i volumi di trattamento. In particolare in azienda sono presenti due vasche di prima pioggia: le acque dei piazzali posti sui lati Sud-Est ed Ovest sono convogliate ad una vasca di prima pioggia di volume pari a 260 mc e vengono riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Da qui una pompa con sonda di livello quando la vasca risulta essere piena e non vi è richiesta all'interno del ciclo produttivo spinge automaticamente le acque all'interno di una seconda vasca, anch'essa in cemento, dal volume di 280 mc.

Tale vasca raccoglie anche le acque del piazzale Nord. Entrambe le vasche sono dotate di "troppo pieno" che in caso di saturazione delle vasche e contestuale non richiesta in produzione confluiscono le acque all'interno della fognatura di via Dallari mediante il medesimo scarico dedicato.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate negli impianti di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".



ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura con determinazione Arpae n. DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019, pratica ARPAE n.9687/2019 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Le modifiche proposte non influiscono sul sistema di raccolta, gestione e scarico.

La Conferenza dei Servizi non ha rilevato criticità in merito.

Sono confermate le prescrizioni e le disposizioni già definite in precedenza nell'ambito dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. SPRAY DRY S.p.A., presso l'impianto di di Sassuolo (MO), via Emilia-Romagna n.15, è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale, nella pubblica fognatura di via Dallari – Sassuolo.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

3. Due volte all'anno deve essere effettuata l'analisi dello scarico delle acque prelevate a valle del trattamento depurativo per la verifica del rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
4. Deve essere effettuata con frequenza mensile o maggiore in base agli eventi meteorici, la pulizia delle due vasche di prima pioggia tramite la rimozione dei sedimenti di argilla.
5. Gli stoccaggi di argilla devono essere mantenuti al coperto all'interno dell'apposito capannone.
6. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
7. Con frequenza minima annuale, deve essere effettuata la periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche a mezzo auto-spurgo. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
9. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC ed ST); al Comune di Sassuolo ed al gestore Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Spray Dry Spa presso l'impianto di Sassuolo (MO), via Emilia-Romagna n.15 svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

La documentazione di valutazione di impatto acustico, datata 02/03/2021, in atti al prot. 33706 del 03/03/2021, è stata presentata dal richiedente ai sensi della L. 447/95 nell'ambito del procedimento per la modifica dell'autorizzazione Unica art. 208 per l'inserimento di un impianto di cogenerazione in sostituzione dei 3 motori endotermici ad oggi in uso

Come dati ante-operam sui quali andare a sommare i dati di rumorosità indicati dal costruttore del cogeneratore (CEFLA) al fine di ottenere l'impatto acustico previsto post-operam, è stata utilizzata una recente valutazione di collaudo acustico del giugno 2020.

La modifica comporterà anche l'eliminazione dei punti di emissione E13 ed E 14.

La zona di confine interessata dal contributo del nuovo impianto di cogenerazione coincide sostanzialmente con l'area monitorata dai punti P2 e P4, pertanto i ricalcoli del valore atteso post-operam sono stati effettuati su questi due punti.

L'intera area dell'insediamento produttivo è collocata in "classe VI – Aree esclusivamente industriali", con valori limite di immissione pari 70 dB(A) sia in orario diurno che notturno

Non sono presenti nelle immediate vicinanze recettori sensibili, pertanto la Ditta non ha ritenuto necessario né misurare la rumorosità al recettore né calcolare il rispetto del criterio differenziale, in quanto ritiene la rumorosità dovuta all'azienda come irrilevante.

ISTRUTTORIA E PARERI

Dalla documentazione si evince che tale impianto comporterà una emissione sonora complessiva pari a 62 dBA misurata a 10 m.

Dai calcoli effettuati risultano rispettati i limiti di immissione diurni e notturni, l'inserimento del nuovo impianto di cogenerazione risulta pertanto compatibile.

La Conferenza dei servizi non ha rilevato motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico, con le seguenti prescrizioni e disposizioni.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia-Romagna n.15, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Spray Dry Spa., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

Una volta installato il nuovo impianto, dovrà essere effettuato un collaudo acustico esclusivamente nei punti P2 e P4 al fine di verificare l'effettivo rispetto del limite assoluto.

In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.